



**CONASFA**

**FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI FARMACISTI NON TITOLARI**

[www.conasfa.it](http://www.conasfa.it)

---

# **RIORDINO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO**

## **Proposta di Legge curata da CONASFA**

*Testo di riferimento PdL n.863 "Tomassini, Gasparri e Serafini"*

**Firenze 15 Maggio 2011**



**CONASFA**

**FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI FARMACISTI NON TITOLARI**

[www.conasfa.it](http://www.conasfa.it)

<i>Articolo commi</i>	<i>Testo</i>	<i>note</i>
<b>Art. 1</b>		
Com. 1	La Farmacia è una concessione regionale a privati o Enti che la esercitano nel rispetto delle regole delle Istituzioni Sanitarie Nazionali, Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.	
Com. 2	La distribuzione delle specialità medicinali sul territorio è riservata in esclusiva alle farmacie aperte al pubblico, fatte salve le specialità previste dal comma 6.	
Com. 3	La distribuzione di presidi medico-chirurgici, di prodotti sanitari, di alimenti speciali e di ogni altro prodotto parafarmaceutico posto a carico dei Servizi sanitari regionali, del Servizio sanitario nazionale (SSN) o delle province autonome di Trento e di Bolzano, è riservata alle farmacie	
Com. 4	In ogni modalità di espletamento dei servizi di distribuzione sono inseriti meccanismi di controllo della qualità dei prodotti distribuiti.	
Com. 5	Le Aziende sanitarie locali e le regioni documentano, con modalità di facile accesso per tutti i cittadini e per le organizzazioni sindacali di categoria, il risultato economico dei metodi adottati, il costo complessivo del servizio ed il costo annuo medio per cittadino residente nell'ambito territoriale considerato.	
Com. 6	<p>Per i farmaci non soggetti a prescrizione medica, attualmente suddivisi in farmaci da banco (OTC) e farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP), è prevista la possibilità di vendita anche in esercizi commerciali, alla presenza e con l'assistenza di almeno un farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine professionale, previa comunicazione al Ministero della Salute, e alla Regione in cui ha sede l'esercizio stesso. Gli esercizi commerciali sopra menzionati consistono negli esercizi di vicinato, nelle medie e nelle grandi strutture di vendita, senza alcun limite minimo di superficie, previsti e regolati dall'art. 4 comma 1, lett.d), e) ed f) del D.lgs. 114/1998; questi non possono intendersi Concessioni dell'esercizio di una Farmacia</p> <p>In tali strutture è prevista altresì la vendita di medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica e dei medicinali omeopatici per uso umano, se vendibili senza presentazione di ricetta medica.</p>	



**CONASFA**

**FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI FARMACISTI NON TITOLARI**

[www.conasfa.it](http://www.conasfa.it)

Com. 7	Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di concerto con la Commissione permanente per la farmacopea ufficiale e con la conferenza dei Presidi delle facoltà di farmacia, provvede alla stesura di un elenco di medicinali di fascia C per i quali, per tipo di principio attivo, per dose unitaria, per numero di unità posologiche contenute nella singola confezione e per tipo di forma farmaceutica, è possibile lo <i>switch</i> a medicinali senza obbligo di prescrizione, vendibili anche negli esercizi commerciali di cui al comma 6	
Com. 8	Le strutture commerciali che intendono mettere in vendita farmaci di cui al comma 6, devono mantenerli in aree distinte dalle altre merci ed escluderli da qualunque forma di promozione o di concorso a premio, ivi comprese qualsiasi forma di carta sconto o di carta fedeltà.	
Com. 9	Gli esercizi commerciali che pongono in vendita esclusivamente i prodotti di cui al comma 6 non possono ritirare ricette mediche di alcun tipo. Gli esercizi commerciali di cui al comma 6 possono esporre un' insegna, di colore e forma diversa da quella delle Farmacie, con la denominazione "EMPORIO SANITARIO"	
Com.10	Ogni organizzazione commerciale che ponga in vendita esclusivamente i farmaci di cui al comma 6 deve indicare le modalità di gestione dei farmaci posti in commercio ed il nominativo di un Farmacista responsabile che garantisca il tempestivo ritiro dal commercio di ogni farmaco scaduto, revocato o sospeso dal commercio per intervento delle autorità.	
Com.11	Lo strumento per realizzare la distribuzione delle farmacie sul territorio è rappresentato dalle piante organiche comunali, finalizzate ad assicurare l'uniforme diffusione del servizio farmaceutico sul territorio comunale. L'approvazione della pianta organica è un atto amministrativo della Regione, alla cui formazione partecipano in fase istruttoria e consultiva il Comune, l'ASL di competenza e l'Ordine dei Farmacisti	
Com.12	Le piante organiche comunali sono compilate sulla base dei seguenti criteri:  a) il numero delle farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 2800 abitanti; per l'apertura di nuove farmacie, in centri con popolazione residente superiore ai 2500 abitanti, la seconda sede scatterà al superamento dei 4201	



Com.13	<p>abitanti (50% più uno) , per la terza sede e successive si seguirà sempre il criterio del 50% più uno.</p> <p>b) Nei centri abitati con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti il numero delle autorizzazioni può essere aumentato fino al 10 per cento, arrotondando all'unità superiore.</p> <p>c) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono emanare norme che prevedano, l' istituzione di sedi farmaceutiche, in deroga al criterio della popolazione, all'interno di grandi strutture commerciali con superficie di vendita superiore ai 10.000, stazioni ferroviarie, porti, svincoli autostradali che distino almeno 1000 metri dalla farmacia più vicina e che vedano un' affluenza media di almeno 5000 unità giornaliere. Tali farmacie, denominate Farmacie di Transito, andranno assegnate con gli stessi criteri utilizzati per l' assegnazione delle altre sedi farmaceutiche e descritte al comma 15.</p> <p>d) Le piante organiche comunali devono essere riviste, in base ai dati Istat della popolazione residente rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno;</p> <p>L'esercizio farmaceutico è soggetto a regime di concessione regionale; le concessioni possono essere rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano solo a persone fisiche, ai Comuni o alle società di Farmacisti previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 362.</p> <p>a) Le persone fisiche possono gestire la farmacia fino al compimento del 75 esimo anno d'età, poi la farmacia dovrà essere messa a concorso</p> <p>b) Le Farmacie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferibili, per atto tra vivi, per donazione, per successione una sola volta, poi per esse valgono le regole previste per le nuove Farmacie.</p> <p>c) Le nuove concessioni non possono essere ereditate , donate o cedute.</p> <p>d) La concessione deve tornare alla regione che la attribuisce per concorso con le modalità previste al comma 15.</p> <p>e) Una singola persona fisica non può ricevere in concessione più di una farmacia, il</p>	
--------	---	--



	<p>concessionario del servizio dovrà essere sempre una persona fisica , le società "Speciale" costituita ai sensi della citata legge n. 362 del 1991 sono tenute entro il termine di 180 giorni a nominare per ciascuna sede un titolare del servizio, di distribuire il farmaco, regolarmente iscritto all'ordine dei farmacisti, che deve avere meno di 75 anni di età; le società in questione dovranno trasformarsi in società di gestione, tali società, costituite esclusivamente da farmacisti, non potranno gestire più di quattro farmacie;</p> <p>f) In caso di morte del titolare, di una Farmacia esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, gli eredi qualora non possiedano i requisiti di legge per l'esercizio della farmacia, o la società di gestione di cui al punto e) del presente comma , possono continuare la gestione, nominando un direttore responsabile, per non più di tre anni;</p>	
Com.14	<p>Il servizio di distribuire il farmaco è concesso alla sola persona fisica del Farmacista , o al Comune, nella figura del Sindaco, nei casi previsti. In tutti i casi di forme societarie la concessione è riferita al Farmacista o al Comune, giammai alla società.</p>	
Com.15	<p>L'assegnazione delle concessioni avviene sulla base di procedure concorsuali; ogni 2 anni deve essere indetto un concorso, per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria regionale di validità biennale per l'attribuzione della titolarità delle farmacie eventualmente resesi disponibili.</p> <p>I titoli validi che danno un punteggio per ogni anno di servizio, in ordine decrescente di valore sono: titolare o direttore di farmacia, collaboratore di farmacia, direttore di farmacia ospedaliera, collaboratore di farmacia ospedaliera titolare o direttore di corner o esercizio di vicinato, collaboratore di corner o di esercizio di vicinato, farmacista impiegato nella pubblica amministrazione, professori universitari, informatori scientifici del farmaco voto di laurea. Non danno diritto a punteggio eventuali pubblicazioni.</p> <p>Le modalità dell'espletamento dei concorsi, della valutazione dei candidati e della pubblicazione di un'unica graduatoria regionale sono demandati ad apposite normative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso la valutazione dei candidati basata su tre elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'anzianità di lavoro in farmacia;</li><li>b) il superamento di un <i>test</i> per valutare la preparazione professionale;</li></ul>	



**CONASFA**

**FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI FARMACISTI NON TITOLARI**

[www.conasfa.it](http://www.conasfa.it)

	<p>c) il <i>curriculum</i> degli studi.</p>	
Com.16	<p>Ai fini di cui al comma 15, viene richiesto ai candidati il superamento di un test di sbarramento per la valutazione della preparazione professionale. Tra coloro che supereranno il test in oggetto verrà stilata una graduatoria sulla base dei titoli di cui al comma 15. Per partecipare ai concorsi di cui al medesimo comma 15, sono requisiti fondamentali: la laurea in farmacia, il superamento dell'esame di stato, l'iscrizione all'albo dei farmacisti; non possono partecipare ai concorsi i farmacisti che abbiano compiuto, alla data del bando, i sessantacinque anni di età. L'idoneità alla Titolarità può essere acquisita unicamente mediante partecipazione al concorso di cui al comma 15</p>	
Com.17	<p>I cittadini extracomunitari, per partecipare a un concorso per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, devono aver superato l'esame di Stato in una facoltà di farmacia presso una università dell'Unione europea.</p>	
Com.18	<p>Le farmacie acquisite per vincita di concorso, dopo l'entrata in vigore della presente legge non possono essere cedute o ereditate. La Concessione di Farmacia attribuita dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia a Privati sia a Enti, non può essere ceduta a terzi. Essa può soltanto essere rinunciata e decadere altresì in caso di decesso del Concessionario. E' obbligo delle Autorità Sanitarie Regionali rimettere a concorso la sede entro un anno dal decesso o dalla rinuncia, o a segnlarla a Farmacista attingendo a una graduatoria regionale valida per due anni da quando è stata formata. In caso di decesso i parenti fino al 2° grado possono continuare a esercitare la Concessione per il periodo di un anno, sotto la responsabilità di un Farmacista Direttore. Le farmacie acquisite per atto tra vivi o per eredità possono essere cedute trascorsi tre anni dalla data del decreto di autorizzazione alla variazione di titolarità per una sola volta. Sono abrogate le disposizioni previste dall'articolo 13 della citata legge n. 362 del 1991.</p>	
Com.19	<p>Titolari delle concessioni possono essere anche i comuni, sia esercitando il diritto di prelazione per le nuove sedi, come previsto dalle citate leggi n. 475 del 1968 e n. 362 del 1991, sia assumendo la gestione diretta delle farmacie alle quali i titolari abbiano rinunciato o non aperte nei limiti prescritti dalla legge. Le concessioni acquisite, a qualunque titolo, dai comuni non possono essere vendute ma, se rinunciate, possono essere nuovamente messe a concorso. I comuni che hanno ceduto, rinunciato o</p>	



	<p>trasformato in società con privati, farmacie precedentemente prelazionate non possono più esercitare alcun diritto di prelazione per dieci anni; i comuni che hanno esercitato il diritto di prelazione devono aprire la farmacia entro 1 anno nel caso contrario perdono il diritto alla prelazione e la farmacia torna a concorso o viene assegnata secondo graduatoria in atto .</p>	
Com.20	<p>Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono incaricate di vigilare sul corretto esercizio delle concessioni e possono comminare sanzioni, fino alla revoca della concessione stessa; ogni farmacia dovrà avere un numero di farmacisti sufficiente ad assicurare la qualità del servizio in relazione al fatturato SSN. La mancanza accertata e documentata di questo requisito è causa di decadenza della Concessione</p>	
Com.21	<p>Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano tutte le iniziative per l'indizione di un concorso straordinario per titoli ed esami nel quale siano messe a concorso tutte le sedi già previste in pianta organica in base alle norme della legislazione vigente, e quelle derivanti dall'applicazione delle nuove norme previste nella presente legge. In questo concorso straordinario non può essere esercitata la prelazione da parte dei comuni. Non possono partecipare al concorso straordinario i titolari di farmacia ad eccezione dei titolari di farmacia rurale sussidiata.</p>	
Com.22	<p>Nel caso che, trascorsi i tre mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non indicano il concorso straordinario, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede direttamente all'indizione del concorso straordinario con disposizioni Centrali</p>	
Com.23	<p>Il concorso ordinario per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche dovrà svolgersi con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) graduatoria calcolata in base ai titoli di anzianità professionale e della prova di esame;</li><li>b) limite massimo del punteggio acquisibile con venti anni di anzianità professionale;</li><li>c) tempi certi per l'accettazione della farmacia con interpello simultaneo di tutti i vincitori;</li><li>d) tempi limitati per l'apertura delle farmacie anche per i comuni che esercitassero il</li></ul>	



	<p>diritto di prelazione; e) limite di età di sessantacinque anni per la partecipazione ai concorsi.</p>	
<p><b>Art. 2</b> Com. 1</p>	<p>Le farmacie garantiscono un adeguato servizio di preparazione e distribuzione dei farmaci e di tutti i presidi sanitari. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvano entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una normativa che stabilisca:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) orari di apertura giornalieri per non meno di otto e per non più di dodici ore giornaliere;</li><li>b) periodi di ferie e di chiusura infrasettimanali adeguati alle esigenze e tradizioni locali, che tengano conto delle necessità del servizio;</li><li>c) turni di guardia farmaceutica notturna e festiva adeguati al numero e alla distribuzione territoriale della popolazione esistente;</li><li>d) strumenti e modalità di consegna domiciliare dei farmaci nelle ore notturne e nei giorni festivi per tutti i cittadini sotto la responsabilità del farmacista con onere a carico dei cittadini che richiedono il servizio</li></ul>	
Com. 2	<p>Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano acquisiscono i pareri obbligatori degli ordini professionali, dei comuni e delle ASL.</p>	
Com. 3	<p>Le associazioni provinciali e regionali dei titolari di farmacia e delle farmacie pubbliche possono predisporre proprie proposte organiche per la realizzazione d'idei calendari per turni e ferie che devono essere presentate alle direzioni dei servizi farmaceutici delle ASL competenti per territorio entro il 30 aprile di ogni anno per entrare in vigore a decorrere dal 1° luglio del medesimo anno.</p>	
Com. 4	<p>Il nominativo del direttore responsabile e del titolare di ciascuna farmacia devono essere ostensibili al pubblico; ogni persona occupata nelle farmacie deve essere riconoscibile con qualifica, nome e per esteso leggibile su idonei supporti distintivi o targhette applicati al camice; l'uso del camice e del distintivo di riconoscimento quale</p>	





<p>Com. 5</p>	<p>farmacista sono obbligatori per tutti i laureati operanti nelle farmacie.</p> <p>La sostituzione del titolare o del direttore della farmacia è prevista per le seguenti cause:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) motivi di salute;</li><li>b) maternità e puerperio;</li><li>c) obblighi militari;</li><li>d) chiamata a funzioni elettive pubbliche o di categoria;</li><li>e) gravi motivi di famiglia</li><li>f) ferie</li></ul>	
<p>Com. 6</p>	<p>Il titolare che si assenti per più di tre giorni per i motivi sopra indicati è tenuto a nominare un direttore responsabile, nel caso di assenze inferiori ai tre giorni, anche al di fuori delle fattispecie di cui al comma 5, è esonerato dalla nomina di un sostituto se risulta avere alle proprie dipendenze almeno un abilitato che non risulti assunto come apprendista.</p>	
<p><b>Art. 3</b> Com. 1</p>	<p>In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire sedi farmaceutiche in centri abitati con popolazione residente non inferiore ai 1.200 abitanti non forniti di farmacia né di presidio farmaceutico situati ad almeno 3.000 metri dalla farmacia più vicina o separati dalla stessa da almeno 1.500 metri con presenza di ostacoli che rendano difficile la normale viabilità; l'istituzione della nuova sede è subordinata all'acquisizione dei pareri obbligatori della ASL competente per territorio, del comune e dell'ordine dei farmacisti della provincia interessata.</p>	
<p>Com. 2</p>	<p>I titolari di farmacie istituite ai sensi del presente articolo possono richiedere al proprio comune un contributo per la gestione della farmacia. Tale contributo non può essere superiore a 6.000 euro all'anno.</p>	
<p>Com. 3</p>	<p>Per il finanziamento dei contributi è istituito un fondo di solidarietà, amministrato da una Commissione costituita pariteticamente dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), dalla Federfarma e da Assofarm, alla quale vengono versati annualmente contributi pari al 2 per mille del fatturato realizzato con la spedizione di ricette del SSN da parte di tutte le farmacie.</p>	



**CONASFA**

**FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI FARMACISTI NON TITOLARI**

[www.conasfa.it](http://www.conasfa.it)

Com. 4	Indipendentemente dal numero di abitanti del comune o della frazione in cui sono situati la farmacia o il dispensario farmaceutico, il titolare non ha diritto ad alcun contributo se il fatturato come SSN superi 250.000 euro all'anno, importo incrementabile con cadenza biennale in base alla rilevazione Istat dell'indice di inflazione annua.	
Com. 5	Nelle località turistiche individuate da appositi elenchi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere aperte, su proposta dei Comuni o delle Aziende sanitarie di riferimento o degli Ordini professionali provinciali, farmacie stagionali. Il computo della popolazione utile al fine dell'apertura di Sedi Farmaceutiche è dato dalla popolazione residente sommata alle presenze rilevate dall'Azienda di Soggiorno o da strutture comunali dedicate e segue la stessa regola enunciata al comma 12 dell'art. 1. Le sedi istituite oltre il limite consentito dalla popolazione residente sono Sedi Stagionali esercitano esclusivamente nei periodi stagionali stabiliti dai regolamenti comunali. L'inosservanza è causa di decadenza della Concessione. La concessione delle Farmacie Stagionali avviene con gli stessi criteri adottati per le altre Farmacie messe a concorso.	
Com. 6	Sulle navi passeggeri battenti bandiera italiana che superano le 2000 presenze va prevista la presenza almeno un farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine professionale. .	
<b>Art. 4</b> Com. 1	La decadenza della concessione è dichiarata anche per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, sempre che le condanne non siano state pronunciate per reati di opinione o di carattere politico.	
<b>Art. 5</b> Com. 1	La posizione di titolare di una farmacia è incompatibile con copertura di posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, di quelli di assistente o di professore universitario, di funzionario di enti pubblici, di informatore medico-scientifico, di presidente o amministratore delegato in società che si occupano della produzione o distribuzione di farmaci.	
<b>Art. 6</b>		



**CONASFA**

**FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI FARMACISTI NON TITOLARI**

[www.conasfa.it](http://www.conasfa.it)

Com. 1	È riconosciuto a ogni cittadino il diritto di libera scelta della farmacia.	
<b>Art. 7</b> Com. 1	La distribuzione dei farmaci, compresi quelli destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è effettuata attraverso la rete delle farmacie aperte al pubblico, fatti salvi i casi eccezionali o modalità di distribuzione diretta da parte delle strutture di ricovero e cura per evitare interruzioni delle terapie al momento delle dimissioni. Tali strutture dovranno dimostrare di avere in organico un numero di farmacisti sufficiente a garantire la qualità del servizio di dispensazione in analogia a quanto previsto all' Art 1 comma 19 e per tali professionisti qualificati deve venire riconosciuta un' adeguata addizionale economica Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: «hanno facoltà» sono sostituite dalla seguente: «devono».	
Com. 2	I prodotti oggetto della distribuzione per conto, secondo quanto previsto dal già citato articolo 8 del citato decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001 devono rientrare nei canali distributivi tradizionali decorsi ventiquattro mesi dalla loro prima commercializzazione. I prodotti in questione sono oggetto di una contrattazione separata con le associazioni di categoria (FOFI, Federfarma, Assofarm, Adf, Federfarma Servizi, Farindustria ed altri sindacati rappresentativi) al momento della stipula della Convenzione nazionale per la distribuzione dei farmaci.	
<b>Art. 8</b> Com. 1	Chiunque ponga in vendita farmaci diversi da quelli previsti dall'articolo 1, comma 5, al di fuori delle farmacie, oppure esercita attività di accaparramento di ricette mediche per qualsiasi scopo, o metta in vendita i farmaci di cui all' articolo 1 comma 5 senza la presenza di un farmacista è punito con l'ammenda da euro 5.000 a euro 15.000; in caso di recidiva l'ammenda è elevata al triplo.	
Com. 2	In caso di reiterazione del reato per più di due volte, l'Asl competente per territorio dispone la chiusura dell'esercizio interessato per un minimo di trenta giorni.	